

**REGOLAMENTO (CE) N. 2538/95 DELLA COMMISSIONE**

del 30 ottobre 1995

**relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 39 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento austriaco ai fini della loro trasformazione in Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che la siccità manifestatasi in Spagna negli ultimi mesi ha provocato una penuria di foraggi, col rischio che gli allevatori vendano prematuramente il bestiame e subiscano quindi conseguenze negative a livello di reddito;

considerando che è possibile rimediare a tale penuria mettendo a disposizione degli allevatori spagnoli 39 000 t di orzo; che, d'altro canto, l'organismo d'intervento spagnolo non dispone di cereali da foraggio; che tali cereali comunitari sono disponibili presso l'organismo d'intervento austriaco;

considerando che, vista la situazione attuale di mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione obbligatoria in Spagna di 39 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento austriaco;

considerando che la finalità della misura verrà rispettata solo se il prezzo minimo stabilito nella gara tiene conto delle spese di inoltro dall'Austria in Spagna, senza tuttavia perturbare il mercato interno spagnolo; che, in tali condizioni, la procedura migliore è quella seguita in materia d'esportazione dei cereali nei paesi terzi; che è opportuno definire un regime specifico che riunisca modalità di rivendita sul mercato interno e modalità per l'esportazione;

considerando che, per quanto riguarda la prova di trasformazione in Spagna, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93 <sup>(4)</sup>;

considerando che, viste la precocità del raccolto in Spagna e la necessità di rendere efficaci le disposizioni del presente regolamento, risulta essenziale applicare le misure nel più breve tempo possibile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'organismo d'intervento austriaco indice, in deroga alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(5)</sup> e conformemente a quelle fissate in appresso, una gara permanente per 39 000 t di orzo da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in Spagna.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 39 000 t d'orzo figurano nell'allegato I.

*Articolo 2*

1. Nel bando di gara di cui all'articolo 5 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo d'uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.

2. L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o al luogo di uscita di cui al paragrafo 1.

*Articolo 3*

Le offerte si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 2.

*Articolo 4*

Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante, per ciascuna offerta, la quantità, il prezzo e le relative maggiorazioni e detrazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

Il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato spagnolo.

#### Articolo 5

L'organismo d'intervento austriaco pubblica, almeno cinque giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, un bando di gara in cui sono indicate:

- le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;
- le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli effettuati a posteriori;
- i luoghi di magazzinaggio, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

Il bando e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

L'organismo d'intervento austriaco prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendita.

#### Articolo 6

1. Le offerte sono formulate con riferimento alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio<sup>(1)</sup>.

Se la qualità dei cereali non corrisponde alla qualità tipo, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni stabilite a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Una volta presentate, le offerte non possono essere né modificate né ritirate.

Le offerte sono valide solo se accompagnate:

- dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 20 ECU per tonnellata;
- dalla prova di un contratto di vendita per la consegna in Spagna, fatta salva l'attribuzione dell'offerta;
- dall'impegno scritto dell'offerente a trasformare in Spagna, entro il 30 giugno 1996, i cereali aggiudicati.

#### Articolo 7

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 9 novembre 1995 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara parziale successiva scade ogni giovedì alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

3. Il termine ultimo per l'ultima gara parziale scade il 21 dicembre 1995 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento austriaco:

Agrar Markt Austria  
GBII/Abt. 4  
Dresdner Straße, 70  
A-1201 Wien  
Telefax: (0222) 33 151 / 399.

#### Articolo 8

L'organismo d'intervento austriaco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

#### Articolo 9

L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi dall'informazione di cui sopra, una dichiarazione di aggiudicazione mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

#### Articolo 10

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, entro un mese al più tardi dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 9. I rischi e le spese di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

I cereali aggiudicati e non prelevati entro il termine di pagamento si considerano usciti a tutti gli effetti alla data di scadenza di tale termine. In questo caso, il prezzo dell'offerta viene adeguato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara.

Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati.

#### Articolo 11

La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 è svincolata per i quantitativi per i quali:

- l'offerta non è stata accettata;
- il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto, ed è stata costituita una cauzione pari alla differenza tra il prezzo aggiudicato e il prezzo d'intervento applicabile l'ultimo giorno del termine valido per la presentazione delle offerte, maggiorato di 30 ECU/t.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

*Articolo 12*

1. La cauzione di cui all'articolo 11, secondo trattino è svincolata per i quantitativi per i quali l'offerente fornisce la prova :

- dell'avvenuta trasformazione in Spagna, entro il 30 giugno 1996, salvo caso di forza maggiore, o
- che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale.

2. La prova dell'avvenuta trasformazione in Spagna dei cereali di cui al presente regolamento deve essere fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

La trasformazione si considera tuttavia effettuata al momento della consegna dell'orzo in un magazzino situato in Spagna.

*Articolo 13*

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca uno o più delle diciture seguenti :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

- Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n° 2538/95]
- Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 2538/95)
- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 2538/95)
- Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2538/95]
- For processing (Regulation (EC) No 2538/95)
- Destinées à la transformation [règlement (CE) n° 2538/95]
- Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 2538/95]
- Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 2538/95)
- Para transformação [Regulamento (CE) n° 2538/95]
- Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 2538/95]
- För bearbetning (förordning (EG) nr 2538/95).

*Articolo 14*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

## ALLEGATO I

(in tonnellate)

Luogo di magazzinaggio	Quantitativi
Burgenland	13 389
Niederösterreich/Wien	19 486
Oberösterreich	3 468
Kärnten	2 778

## ALLEGATO II

Gara permanente per la rimessa in vendita di 39 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento austriaco o destinate alla Spagna

[Regolamento (CE) n. 2538/95]

1	2	3	4	5	6
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (in tonnellate)	Prezzo d'offerta (in ECU/t)	Maggiorazioni (+) Detrazioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t
1					
2					
3					
ecc.					

## ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

DG VI (C/1)

- Telex :           — 22037 AGREC B  
                  — 22070 AGREC B (caratteri greci)
- Telefax :       — 295 01 32  
                  — 295 25 15  
                  — 296 10 97